

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 2048/2011/OV - Accesso del pubblico alle relazioni sulle missioni dell'OLAF

Decisione

Caso 2048/2011/OV - Aperto(a) il 04/11/2011 - Decisione del 11/12/2013 - Istituzione coinvolta L'ufficio europeo per la lotta antifrode (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Il denunciante ha chiesto all'OLAF di poter accedere a tre relazioni riguardanti una missione congiunta e ai relativi allegati in merito a un'indagine dell'OLAF sull'importazione fraudolenta di prodotti tessili dal Bangladesh nell'UE. L'OLAF ha negato detto accesso sostenendo che la divulgazione dei documenti avrebbe pregiudicato gli obiettivi delle attività d'indagine, gli interessi commerciali di terzi nonché la protezione dei dati personali e della vita privata delle persone nominate nei documenti. L'OLAF ha fatto notare che le attività di recupero dei dazi doganali erano ancora in corso in taluni Stati membri.

Il denunciante si è rivolto al Mediatore, accusando l'OLAF di aver ingiustamente negato l'accesso ai documenti richiesti.

Nel parere espresso, l'OLAF è rimasto sulla propria posizione in merito, facendo nuovamente notare che circa 50 impugnazioni erano ancora pendenti dinanzi ai tribunali nazionali in diversi Stati membri, di cui 30 nel Regno Unito.

Il Mediatore ha ritenuto che, poiché le tre relazioni riguardanti la missione congiunta e i relativi allegati costituivano elementi probatori nelle procedure di recupero dei dazi in corso a livello nazionale, la divulgazione dei documenti avrebbe pregiudicato gli obiettivi di tali procedure. In effetti, il rischio che la divulgazione dei documenti richiesti potesse compromettere l'uso effettivo delle prove pertinenti era ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.

Il Mediatore ha archiviato l'indagine constatando che non sussistevano gli estremi di una cattiva amministrazione.



Contesto della denuncia

1. La presente denuncia riguarda il rifiuto di concedere l'accesso del pubblico alle relazioni delle missioni dell'OLAF.

2. Il 29 marzo 2011 il denunciante, avvocato di uno studio legale belga, ha presentato tre distinte domande di accesso del pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 [1] ai seguenti tre documenti:

1) Bangladesh - Comunità europea - Relazione finale della missione congiunta di cooperazione amministrativa nel marzo 2007 (compresi tutti gli allegati);

2) Bangladesh - Comunità europea - Relazione finale della missione congiunta di cooperazione amministrativa nell'aprile 2008 (compresi tutti gli allegati); e

3) Autorità del Bangladesh (Export Promotion Bureau (EPB) - Commissione europea (OLAF) Relazione finale della missione congiunta di cooperazione amministrativa nel marzo 2009 (compresi tutti gli allegati).

3. Poiché il denunciante non ha ricevuto risposta alle sue domande entro il termine impartito, ha presentato una domanda di conferma il 3 maggio 2011.

4. Il 20 luglio 2011 l'OLAF ha rifiutato l'accesso ai tre documenti in quanto l'accesso del pubblico arrecherebbe pregiudizio allo scopo di un'indagine, arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali di un terzo, pregiudicherebbe i processi decisionali dell'OLAF e arrecherebbe pregiudizio alla tutela della vita privata e dei dati personali delle persone identificate nei documenti.

5. Con lettera raccomandata del 3 agosto 2011, il denunciante ha presentato una domanda di conferma. Nella sua lettera, il denunciante ha dichiarato che, nel frattempo, aveva ottenuto l'accesso alle relazioni di missione del 2008 e del 2009 (da parte dell'amministrazione belga), ma che non disponeva della relazione di missione del 2007 e dei relativi allegati, né degli allegati alle relazioni di missione del 2008 e del 2009. Egli ha addotto vari argomenti per quanto riguarda il motivo per cui questi dovrebbero essere rilasciati.

6. Poiché l'OLAF non ha risposto alla domanda di conferma del denunciante, quest'ultimo ha presentato una denuncia al Mediatore.

Oggetto dell'indagine

7. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha fatto la seguente affermazione e affermazione:



Asserzione:

L'OLAF ha ingiustamente rifiutato l'accesso a: 1) la "Relazione finale Bangladesh-Comunità europea della missione congiunta di cooperazione amministrativa nel marzo 2007" (caso OF/2006/0644), compresi tutti gli allegati; 2) tutti gli allegati alla relazione finale "Bangladesh - Comunità europea della missione congiunta di cooperazione amministrativa nell'aprile 2008" (caso OF/2007/0821); e 3) tutti gli allegati della "Relazione finale della missione congiunta di cooperazione amministrativa nel marzo 2009 delle autorità del Bangladesh (EPB) - Commissione europea (OLAF)" (caso OF/2007/0822).

Affermazione:

L'OLAF dovrebbe concedere l'accesso ai documenti richiesti.

L'indagine

8. La denuncia è stata trasmessa all'OLAF per parere. Il 10 gennaio 2012 i servizi del Mediatore hanno esaminato i fascicoli dell'OLAF. (L'ispezione ha riguardato tutti i documenti richiesti dal denunciante e i tre fascicoli d'indagine dell'OLAF OF/2006/0644, OF/2007/0821 e OF/2007/0822.) Tre giorni dopo, l'OLAF ha inviato la sua risposta alla domanda di conferma. Il 6 febbraio 2012 il Mediatore ha inviato una copia della relazione di ispezione al denunciante e all'OLAF. L'OLAF ha inviato il suo parere il 7 febbraio 2012. Il Mediatore ha trasmesso il parere al denunciante, invitandolo a presentare osservazioni sul parere e sulla relazione di ispezione. Il denunciante non ha tuttavia inviato osservazioni.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Rifiuto asseritamente errato da parte dell'OLAF di concedere l'accesso alle relazioni di missione e alla relativa domanda

Decisione esplicita dell'OLAF sulla domanda di conferma

9. Il 13 gennaio 2012 - vale a dire dopo che il Mediatore aveva avviato la presente indagine e tre giorni dopo l'ispezione dei fascicoli da parte del Mediatore - l'OLAF ha inviato la sua risposta alla richiesta di documenti del denunciante.

10. Nella sua risposta, a titolo di osservazione preliminare, l'OLAF ha sottolineato di essere



giuridicamente tenuto, ai sensi della legislazione che disciplina le indagini dell'OLAF, a trattare le informazioni ottenute nel corso delle sue indagini come riservate e soggette al segreto professionale (ha fatto specifico riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/99 [2]). L'OLAF ha sottolineato che tali norme in materia di riservatezza e segreto professionale mirano a tutelare gli obiettivi delle indagini e i diritti legittimi delle persone interessate.

11. L'OLAF ha inoltre affermato che, poiché lo scopo del regolamento 1049/2001 è quello di fornire l'accesso del pubblico ai documenti, di conseguenza un documento divulgato a norma del regolamento 1049/2001 diventa di dominio pubblico.

12. Per quanto riguarda il denunciante che ha ottenuto l'accesso alle relazioni sulle missioni congiunte del 2008 e del 2009, l'OLAF ha chiarito di non aver divulgato tali documenti al pubblico e che, pertanto, le relazioni sulle missioni del 2008 e del 2009 potrebbero essere state divulgate a privati nel rispetto dei diritti di accesso privilegiato nel quadro delle procedure nazionali di recupero dei dazi doganali. Tuttavia, ha sottolineato l'OLAF, tale accesso privilegiato non costituiva una divulgazione al pubblico di documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

13. L'OLAF ha quindi descritto il contenuto dei documenti ai quali il denunciante ha chiesto l'accesso. Ha dichiarato che la relazione della missione congiunta del marzo 2007 conteneva i risultati della verifica dell'autenticità/validità dei certificati di origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG) del Bangladesh (modulo A) presentati agli Stati membri a sostegno dell'importazione nell'UE a una tariffa preferenziale e la definizione del carattere originario di tali merci ai sensi della legislazione SPG. Gli allegati alle tre relazioni di missione congiunta del 2007, 2008 e 2009 contenevano i seguenti documenti: relazioni sulle visite effettuate dagli investigatori dell'OLAF presso le autorità del Bangladesh e le società esportatrici interessate; corrispondenza tra l'OLAF, altri servizi della Commissione e le autorità competenti del Bangladesh; documenti giustificativi scambiati durante o dopo le missioni, quali elenchi e copie dei certificati di origine SPG, elenchi delle società interessate da certificati di origine non validi o falsi (modulo A); e campioni di dichiarazioni del documento amministrativo unico (DAU).

14. L'OLAF ha quindi confermato il suo rifiuto iniziale di concedere l'accesso. Essa ha dichiarato di ritenere ancora che la divulgazione dei documenti pregiudicherebbe lo scopo di un'indagine, pregiudicherebbe gli interessi commerciali di terzi e pregiudicherebbe la tutela della vita privata e dei dati personali delle persone identificate nei documenti. L'OLAF non ha più ritenuto che l'accesso del pubblico avrebbe compromesso i processi decisionali dell'OLAF.

15. Per quanto riguarda il pregiudizio allo scopo di un'indagine, l'OLAF ha dichiarato che le sue indagini sui casi OF/2006/0644, OF/2007/0821 e OF/2007/0822 erano cessate, ma che i relativi procedimenti di follow-up a livello nazionale erano in corso e potevano portare a ulteriori recuperi e/o indagini penali o amministrative da parte delle autorità nazionali degli Stati membri. Pertanto, il fatto che i documenti contenenti informazioni sulle indagini dell'OLAF in questi casi siano stati redatti e/o scambiati durante la fase di indagine non rende l'eccezione inapplicabile, in quanto è prevedibile che l'esito finale delle indagini dell'OLAF possa essere gravemente



compromesso. Ha aggiunto che i procedimenti connessi in corso negli Stati membri possono essere estremamente lunghi, in particolare quando comportano ricorsi penali o giudiziari, e non è eccezionale che tali casi durino più di 10 anni.

16. L'OLAF ha precisato, in particolare, di aver trasmesso, a seguito delle sue indagini, informazioni alle autorità doganali competenti dei 18 Stati membri interessati al fine di consentire loro di avviare un procedimento di recupero e/o di decidere in merito all'opportunità di avviare ulteriori procedimenti penali o amministrativi. L'OLAF ha sottolineato che non tutti i relativi procedimenti sono stati completati in Belgio, Germania, Spagna, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. Le informazioni contenute nei documenti richiesti riguardano prodotti tessili simili e gli stessi esportatori e sono pertinenti ai fini del procedimento in vari Stati membri. Pertanto, la divulgazione di informazioni relative alle importazioni provenienti da tali società, in un determinato Stato membro, potrebbe avere un impatto diretto sui procedimenti in corso in un altro Stato membro. Dato che non è ancora trascorso un periodo di tempo ragionevole per la conclusione del presente procedimento, la divulgazione di tali informazioni pregiudicherebbe l'esito del presente procedimento.

17. L'OLAF ha inoltre sostenuto che la divulgazione dei documenti richiesti rivelerebbe informazioni commerciali e finanziarie degli operatori nei vari Stati membri interessati e potrebbe compromettere l'uso efficace delle prove nei procedimenti giudiziari e nelle procedure di recupero dei dazi doganali in corso negli Stati membri. Pertanto, non solo lo scopo delle attività di follow-up degli Stati membri, ma anche lo scopo delle attività di follow-up della Commissione (vale a dire il recupero dei dazi doganali) sarebbe chiaramente compromesso, a scapito del bilancio dell'UE.

18. A tale riguardo, l'OLAF ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa *Franchet e Byk* [3], in cui la Corte ha ritenuto che la divulgazione di documenti che potrebbero costituire elementi di prova nei procedimenti giudiziari nazionali potesse compromettere l'uso efficace di tali elementi di prova da parte delle autorità nazionali. L'OLAF ha inoltre fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa *Dalmine Spa/Commissione* [4], in cui la Corte ha statuito che la comunicazione di informazioni alle imprese relative a un'indagine in corso potrebbe pregiudicare l'efficacia dell'indagine della Commissione in quanto consentirebbe alle imprese in questione di individuare quali informazioni erano già note alla Commissione e quindi quali informazioni potevano ancora esserle nascoste. Il Tribunale ha altresì riconosciuto che anche a una parte oggetto di un'indagine possono essere negate talune informazioni se la divulgazione di tali informazioni pregiudica l'efficacia di tale indagine. L'OLAF ha sostenuto che tale ragionamento si applicava a *fortiori* alla divulgazione di informazioni al pubblico.

19. L'OLAF ha inoltre sostenuto che tutti i documenti richiesti facevano parte delle informazioni scambiate tra la Commissione (OLAF) e le autorità competenti del Bangladesh a norma degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 515/97 [5]. Il presente regolamento costituisce la base giuridica per l'assistenza reciproca e la stretta cooperazione tra le autorità amministrative e doganali degli Stati membri (o dei paesi terzi) e la Commissione. I documenti richiesti contengono, più in particolare, informazioni operative scambiate nel quadro delle indagini dell'OLAF e delle autorità doganali degli Stati membri, nonché consultazioni sull'interpretazione



delle norme di origine per i prodotti tessili in casi specifici. Tali informazioni sono protette dall'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 515/97, il quale stabilisce che le informazioni trasmesse a norma del regolamento non devono essere trasmesse a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o all'interno delle istituzioni dell'UE, sono tenute a conoscerle o utilizzarle per le loro funzioni.

20. L'OLAF ha citato l'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 515/97, che recita: "*i paragrafi 1 e 2 non ostano all'uso delle informazioni ottenute a norma del presente regolamento in azioni legali o procedimenti successivamente avviati per inosservanza della normativa doganale o agricola*". L'OLAF ha tuttavia sottolineato che la domanda di accesso del pubblico presentata dal denunciante è stata trattata ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 e non nell'ambito di un procedimento giudiziario. Nel caso di specie, la divulgazione al pubblico dei documenti richiesti sarebbe contraria agli obiettivi del regolamento n. 515/97 e alla futura capacità dell'OLAF di condurre indagini in cooperazione con le autorità doganali competenti degli Stati membri e dei paesi terzi.

21. L'OLAF ha inoltre dichiarato che gli allegati alle relazioni sulle missioni congiunte contenevano corrispondenza con le autorità competenti del Bangladesh, scambiata nel quadro di un'indagine specifica condotta dall'OLAF e dalle autorità doganali degli Stati membri al fine di individuare eventuali frodi e qualsiasi altra attività illecita pregiudizievole per il bilancio dell'UE. Rendere questi documenti di dominio pubblico consentirebbe al pubblico di conoscere i metodi di lavoro dell'OLAF e delle autorità doganali degli Stati membri nelle loro indagini sui casi di frode doganale.

22. L'OLAF ha dichiarato che, inoltre, il futuro delle indagini dell'OLAF stesso sarebbe influenzato dall'accesso del pubblico ai documenti richiesti. In questioni come quella in esame, è necessario preservare la capacità dell'OLAF di condurre indagini in cooperazione con i suoi omologhi negli Stati membri e nei paesi terzi, senza la necessità di ritenere che la loro corrispondenza possa essere divulgata al pubblico dopo l'adozione della relazione finale dell'OLAF. Le informazioni scambiate nel caso di specie tra le autorità del Bangladesh e l'OLAF riguardano non solo le indagini specifiche, ma anche, più in generale, la strategia investigativa, le azioni intraprese e le azioni operative condotte. Rendere di pubblico dominio questo tipo di informazioni consentirebbe agli importatori di trovare il modo di eludere i dazi da pagare al bilancio dell'UE e di eludere le norme della legislazione doganale dell'UE. Inoltre, le autorità dei paesi terzi si asterranno dal fornire informazioni complete all'OLAF. Poiché tali informazioni sono necessarie per la cooperazione e l'assistenza reciproca tra la Commissione e le autorità doganali nazionali al fine di combattere le frodi, priverebbero l'OLAF di informazioni essenziali per avviare, condurre e portare a termine con successo le indagini antifrode attuali e future. L'OLAF ha sottolineato che sono attualmente in corso indagini su ulteriori sospette irregolarità analoghe relative alle importazioni di prodotti tessili dichiarati originari del Bangladesh. Ha dichiarato che la divulgazione dei documenti potrebbe pregiudicare tali indagini.

23. L'OLAF ha inoltre sostenuto che una parte dei documenti richiesti comprendeva dati personali di persone identificate che non possono essere divulgati al pubblico. I documenti comprendevano in particolare i dati personali dei dipendenti della Commissione, dei funzionari



delle autorità degli Stati membri e del Bangladesh e dei dipendenti di enti privati. La divulgazione di tali dati personali nel contesto dei procedimenti di follow-up in corso, in violazione del regolamento (CE) n. 45/2001, pregiudicherebbe chiaramente la vita privata e l'integrità delle persone interessate. L'OLAF ha dichiarato che deve adottare tutte le misure necessarie per evitare di esporre le persone interessate a indebite pressioni esterne che comporterebbero un grave pregiudizio a eventuali future indagini dell'OLAF e al processo decisionale dell'OLAF. La divulgazione al pubblico dei nomi dei funzionari può facilitare o incoraggiare critiche nei loro confronti che, per espressa concezione o per effetto inevitabile, interferirebbero con la capacità dell'OLAF di condurre questo tipo di indagini in modo indipendente. Inoltre, danneggerebbe la cooperazione tra l'OLAF e le autorità competenti degli Stati membri. In definitiva, ciò interferirebbe con la capacità dell'OLAF di adottare posizioni definitive libere da influenze esterne nell'interesse generale.

24. L'OLAF ha inoltre precisato che i documenti richiesti contenevano i nomi delle società oggetto di attività di verifica nell'ambito delle missioni congiunte Bangladesh-OLAF. Le informazioni contenute nei documenti comprendono l'identità delle società interessate da certificati di origine non validi o falsi, modulo A. La divulgazione pubblica di tali nomi danneggerebbe la reputazione delle persone giuridiche. La rivelazione dei nomi delle persone giuridiche coinvolte in tale indagine li mostrerebbe in una luce negativa, darebbe luogo a possibili false dichiarazioni delle loro azioni e, di conseguenza, danneggerebbe la loro reputazione e altri legittimi interessi commerciali.

25. Inoltre, secondo l'OLAF, alcuni degli allegati alle relazioni sulle missioni congiunte sono copie delle relazioni redatte dai funzionari delle missioni congiunte a seguito di visite nei locali degli enti privati interessati. Parti di questi allegati contengono informazioni commercialmente sensibili sui soggetti privati, la cui divulgazione potrebbe ledere i loro interessi commerciali. In particolare, la divulgazione di tali documenti rivelerebbe informazioni sui segreti commerciali delle imprese private, quali la composizione della produzione, la quota di mercato, i fabbricanti di prodotti tessili e i procedimenti giudiziari in corso relativi alle imprese private. Chiaramente, la divulgazione di tali informazioni al pubblico danneggerebbe i legittimi interessi commerciali e commerciali delle imprese interessate.

26. L'OLAF ha inoltre dichiarato che la maggior parte degli allegati erano documenti di terzi provenienti dalle autorità del Bangladesh e che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, avrebbe dovuto consultare le autorità del Bangladesh al fine di valutare se si applicassero le eccezioni, a meno che non fosse chiaro che i documenti dovevano o non dovevano essere divulgati. Secondo l'OLAF, tuttavia, sulla base dei motivi sopra esposti, era chiaro che la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe compromesso lo scopo delle sue indagini, in quanto avrebbe ostacolato lo scambio continuo di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e del Bangladesh ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97. Pertanto, la consultazione delle autorità del Bangladesh non era necessaria.

27. Per quanto riguarda l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, l'OLAF ha sostenuto che, data la natura delle sue indagini antifrode, e in particolare il carattere riservato delle prove da esso raccolte, devono esistere elementi molto chiari che dimostrino



l'esistenza di un interesse pubblico prevalente per giustificare la messa in pubblico degli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'indagine. Tuttavia, sulla base di quanto precede, l'OLAF ha ritenuto che non vi fossero elementi atti a dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti rifiutati che prevalga sull'interesse a tutelare la capacità dell'OLAF di svolgere indagini antifrode, compresa la capacità delle autorità nazionali di adottare decisioni o ulteriori azioni a seguito di tali indagini.

28. Infine, l'OLAF ha dichiarato di aver esaminato la possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti richiesti, ma che, poiché le informazioni in essi contenute rientravano interamente in almeno una delle eccezioni invocate, l'accesso parziale non era possibile.

Argomenti presentati al Mediatore nel corso dell'indagine

29. Nel suo parere trasmesso al Mediatore, l'OLAF ha indicato che i motivi del rifiuto di accesso ai documenti richiesti erano esposti nella sua risposta del 13 gennaio 2012 alla domanda di conferma (v. punti 9-28 supra). L'OLAF, tuttavia, ha anche richiamato l'attenzione del Mediatore sugli aspetti particolari del caso in esame, vale a dire che circa 50 procedimenti di ricorso erano ancora in corso dinanzi ai tribunali nazionali di vari Stati membri, di cui circa 30 nel Regno Unito, e che i documenti richiesti contengono dati personali di persone identificate e dati di società coinvolte nelle verifiche da parte delle missioni. L'OLAF ha inoltre sottolineato che il denunciante, un avvocato belga, non aveva indicato per conto di quale cliente stava agendo. L'OLAF ha dichiarato che una società soggetta a procedure di recupero può, nell'esercizio dei suoi diritti di difesa, chiedere l'accesso ai documenti pertinenti nel contesto di tali procedure di recupero e delle relative procedure giudiziarie o di rimborso/sgravio ("procedure *REM/REC*") [6].

30. L'OLAF si è inoltre scusato per il ritardo nel trattamento delle richieste di accesso.

31. Il 10 gennaio 2012, nel corso dell'ispezione effettuata dai servizi del Mediatore, i rappresentanti dell'OLAF hanno sottolineato che, nel corso della missione del 2009, l'OLAF aveva ottenuto i quattro documenti seguenti per ciascuna delle oltre 3 000 importazioni fraudolente: i) modulo A — un documento rilasciato dalle autorità del Bangladesh in base al quale le merci hanno diritto alla tariffa preferenziale; ii) una fattura commerciale; iii) un documento di trasporto/fattura di carico; e iv) il documento doganale del Bangladesh per l'esportazione. L'OLAF ha dichiarato che i documenti iii) e iv) erano stati falsificati e poi utilizzati per ottenere il modulo A, che era stato così indebitamente ottenuto. I rappresentanti dell'OLAF hanno inoltre spiegato che l'indagine dell'OLAF sull'importazione fraudolenta di prodotti tessili dal Bangladesh era iniziata nel 2006, che vi erano già state quattro missioni dell'OLAF in Bangladesh e che era prevista una quinta missione. Hanno inoltre affermato che i fascicoli ai quali il denunciante ha chiesto l'accesso comprendevano migliaia di pagine.

32. Nel corso dell'ispezione, l'OLAF ha fornito per ciascuno dei tre fascicoli d'indagine dell'OLAF una copia di: 1) la relazione finale dell'OLAF sul caso; 2) la nota di chiusura del caso; e 3) la raccomandazione di follow-up dell'OLAF, nonché una copia di una lettera di follow-up che l'OLAF aveva inviato a tutti gli Stati membri e alle autorità del Bangladesh rispettivamente il



14 e il 17 settembre 2010. In risposta alla domanda quale fosse la posizione attuale per quanto riguarda le azioni di follow-up negli Stati membri, i rappresentanti dell'OLAF hanno fornito una stampa della banca dati "OWNRES" che indicava lo stato (aperto/chiuso) delle procedure amministrative o giudiziarie in vari Stati membri.

33. Il denunciante non ha presentato osservazioni sul parere della Commissione o sul rapporto di ispezione. In una conversazione telefonica con l'ufficio del Mediatore l'11 settembre 2012, il denunciante ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere e di mantenere la sua denuncia.

La valutazione del Mediatore

34. Il Mediatore osserva innanzitutto che i documenti richiesti dal denunciante, in particolare gli allegati alle relazioni finali delle missioni congiunte, sono molto voluminosi e comprendono, in totale, diverse migliaia di pagine. Essi sono:

I. Relazione finale della missione congiunta di cooperazione amministrativa (OF/2006/0644) del 29 marzo 2007, comprendente i seguenti 9 allegati (contenenti un totale di 643 pagine):

- 1) una relazione dell'OLAF su una visita (29 marzo 2007) al Bangladesh National Board of Revenue (NBR) e documenti ricevuti dal NBR;
- 2) una relazione dell'OLAF su una visita (29 marzo 2007) a un'associazione di esportatori del Bangladesh e documenti ricevuti dall'associazione;
- 3) una dichiarazione dell'EPB e un elenco di certificati falsi per la Danimarca e il Regno Unito identificati durante la missione;
- 4) una relazione dell'OLAF su una visita (24 marzo 2007) presso un esportatore e documenti giustificativi;
- 5) Elenco dei moduli SPG A non validi (identificati durante la missione) riguardanti due esportatori;
- 6) Elenco dei certificati ancora da verificare da parte dell'EPB;
- 7) Documenti giustificativi relativi a un esportatore;
- 8) Documenti giustificativi relativi a un esportatore; e
- 9) un CD-ROM fornito dall'EPB con un elenco dei moduli A emessi dall'EPB in Bangladesh per le esportazioni tra gennaio 2004 e febbraio 2007 contenente i nomi delle società esportatrici e importatrici.



II. 7 allegati alla relazione finale della missione congiunta di cooperazione amministrativa (OF/2007/0821) del 24 aprile 2008:

- 1) Elenchi di certificati falsi;
- 2) Elenco dei certificati modificati;
- 3) Dichiarazione del testimone da parte del direttore di una società esportatrice; lettere ufficiali e false dell'EPB alle dogane del Regno Unito;
- 4) false lettere EPB alle autorità doganali di vari Stati membri;
- 5) + 6) un CD-ROM con file di esportazione dal Bangladesh NBR e dati dalla banca dati EPB; e
- 7) Elenco dei certificati ancora da verificare da parte dell'EPB.

III. 11 allegati alla relazione finale della missione congiunta di cooperazione amministrativa (OF/2007/0822) del 25 marzo 2009:

- 1) Dichiarazione dell'EPB e elenco dei certificati SPG falsi;
- 2) Dichiarazione dell'EPB in relazione ai certificati non validi rilasciati dall'EPB sulla base di informazioni false fornite dagli esportatori e elenco dei certificati;
- 3) Elenco delle società interessate da certificati non validi;
- 4) Lettere dell'EPB all'NBR del marzo 2009;
- 5) Lettera dell'NBR all'EPB e un CD-ROM contenente i registri delle esportazioni di due società;
- 6) Dichiarazione del direttore di una società esportatrice e lettera di un'associazione di esportatori del Bangladesh all'EPB (con traduzione in inglese);
- 7) Dichiarazione di un direttore dell'EPB relativa a un'impresa (con traduzione in inglese);
- 8) Campioni di documenti amministrativi unici (DAU) provenienti da un ufficio doganale;
- 9) elenchi di certificati SPG di otto società forniti dall'OLAF all'EPB;
- 10) L'allegato 10 consisteva in quattro scatole di documenti riguardanti 3 311 importazioni fraudolente di prodotti tessili dal Bangladesh nell'UE da parte di otto società. Per ogni singola importazione fraudolenta, la casella conteneva i 4 moduli sopra descritti (vale a dire i) modulo A; ii) una fattura commerciale; iii) un documento di trasporto/fattura di carico; e iv) il documento doganale del Bangladesh per l'esportazione); e



11) Documentazione fornita dall'EPB all'OLAF (elenchi delle copie EPB dei certificati SPG ed elenchi dei certificati con discrepanze).

35. Il Mediatore osserva che, nel suo parere, l'OLAF ha dichiarato che il denunciante non aveva indicato per conto di quale cliente stava agendo. Ha aggiunto che una società soggetta a procedure di recupero può, esercitando i propri diritti di difesa, chiedere l'accesso ai documenti pertinenti nel contesto di tali procedure di recupero e delle relative procedure giudiziarie o di rimborso/sgravio. Il Mediatore ritiene che tale argomento non sia pertinente, nel contesto del presente caso. Essa osserva che il fatto che il denunciante abbia ottenuto, dalle autorità belghe, copie di due dei documenti da lui inizialmente richiesti alla Commissione (v. punto 5 supra), o il fatto che il denunciante, o qualsiasi altra parte, possa ottenere un accesso analogo ad altri documenti richiesti da un'autorità nazionale, non ha alcuna incidenza sulla questione se l'OLAF debba concedere l'accesso del pubblico agli stessi documenti ai sensi del regolamento 1049/2001. I diritti di accesso ai fascicoli detenuti dalle autorità nazionali sono soggetti a criteri e condizioni specifici per le procedure in cui tali fascicoli sono utilizzati dalle autorità nazionali. Il fatto che una parte possa ottenere l'accesso individuale a tali fascicoli da un'autorità nazionale non implica che un'istituzione dell'UE debba o meno, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, concedere l'accesso del pubblico agli stessi fascicoli.

36. Il Mediatore osserva inoltre che la questione se le eccezioni cui fa riferimento l'OLAF possano essere validamente invocate deve essere valutata in relazione alla situazione al momento in cui l'OLAF ha adottato la decisione sulla domanda di conferma [7], ossia il 13 gennaio 2012. Eventuali sviluppi successivi sono irrilevanti a tale riguardo. Il Mediatore osserva che le indagini dell'OLAF OF/2006/0644, OF/2007/0821 e OF/2008/0822 [8] sono state chiuse il 14 dicembre 2009. Le relazioni finali sui casi hanno concluso che non erano necessarie ulteriori attività operative da parte dell'OLAF e che i casi potevano essere chiusi, con un follow-up finanziario. Le note di chiusura dei casi erano pertanto accompagnate da raccomandazioni (finanziarie) di follow-up, che stabilivano che l'OLAF avrebbe dovuto monitorare il recupero da parte di 18 Stati membri degli importi accertati in dazi doganali (evasi) (pari a un'obbligazione doganale totale superiore a 30 milioni di EUR). Dall'ispezione è inoltre emerso che l'OLAF ha trasmesso agli Stati membri tutte le informazioni relative alle sue constatazioni relative alla frode, comprese le relazioni di missione. In particolare, il 28 luglio 2009 l'OLAF ha informato tutti gli Stati membri in merito ai risultati della missione e ha chiesto loro di recuperare i dazi doganali. Il 14 settembre 2010 l'OLAF ha nuovamente scritto a tutti gli Stati membri inviando la sua ultima relazione di missione per informazione e follow-up. L'OLAF ha sottolineato che anche gli Stati membri che non avevano ancora ricevuto importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh erano potenzialmente interessati dalle importazioni, poiché le importazioni effettive delle merci avrebbero potuto aver luogo in un altro Stato membro.

37. Per quanto riguarda le procedure in corso negli Stati membri, le informazioni estratte dalla banca dati interna dell'OLAF (OWNRES) indicavano gli importi dei dazi doganali accertati, recuperati e oggetto di ricorsi amministrativi e/o giudiziari negli Stati membri. Da una stampa della banca dati (datata 23 novembre 2011) è emerso che molti procedimenti di recupero negli Stati membri erano ancora in corso (oltre 100) al momento in cui l'OLAF ha risposto alla domanda di conferma. Nella sua risposta, l'OLAF ha fatto esplicito riferimento ai procedimenti in



corso in Belgio, Germania, Spagna, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. In seguito, nel suo parere, l'OLAF ha nuovamente confermato che erano in corso circa 50 procedimenti di ricorso dinanzi ai tribunali nazionali di diversi Stati membri, di cui circa 30 nel Regno Unito.

Osservazione preliminare relativa a categorie di documenti della stessa natura

38. Il Mediatore rileva dall'elenco di documenti di cui sopra che la richiesta del denunciante riguarda in realtà 28 serie di documenti, alcuni dei quali sono estremamente voluminosi e quindi archiviati su CD-ROM. Vale la pena notare che l'allegato 10 della relazione sulla missione congiunta del marzo 2009 comprende da solo 4 grandi scatole di documenti.

39. Secondo la giurisprudenza dell'UE, devono essere soddisfatte determinate condizioni affinché un'istituzione possa invocare le eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. In primo luogo, l'esame richiesto ai fini del trattamento di una domanda di accesso ai documenti deve avere carattere specifico. Il semplice fatto che un documento *riguardi* un interesse tutelato da un'eccezione non è sufficiente a giustificare l'applicazione di tale eccezione, in quanto la limitazione o l'esclusione dell'accesso del pubblico a un documento può essere giustificata solo se l'istituzione ha previamente valutato se l'accesso al documento *arrechi concretamente ed effettivamente pregiudizio* all'interesse tutelato. Il rischio di pregiudizio di un interesse tutelato deve *essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico*. Inoltre, l'istituzione deve effettuare la sua analisi pertinente i) "documento per documento" e ii) "in modo individuale e specifico" [9] .

40. Tuttavia, ricorda il Mediatore, un esame individuale e specifico di ciascun documento può non essere necessario quando, a causa delle circostanze particolari del singolo caso, è evidente che l'accesso deve essere rifiutato o, al contrario, concesso. Nelle *sentenze Svezia e Turco/Consiglio* e successivamente *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau* , la Corte ha dichiarato che, nel valutare se la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio a un interesse tutelato, l'istituzione può, in linea di principio, fondare le proprie decisioni su presunzioni generali applicabili a talune categorie di documenti, in quanto considerazioni di natura generalmente analoga possono applicarsi alle richieste di divulgazione relative a documenti della stessa natura [10] .

41. Nel caso di specie, è evidente che, invocando le varie eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, l'OLAF non ha proceduto ad un esame documento per documento, bensì ad un esame globale di tutti i documenti.

42. Dall'esame dei documenti è emerso che tutti i documenti ai quali è stato chiesto l'accesso possono effettivamente essere considerati parte di una *categoria di documenti della stessa natura*, vale a dire le relazioni di missione (congiunte) dell'OLAF contenenti i risultati di un'indagine dell'OLAF sull'importazione fraudolenta di prodotti tessili dal Bangladesh nell'UE e i documenti giustificativi/prove per (allegati a) tali relazioni di missione. Il Mediatore osserva tuttavia che, per quanto riguarda il contenuto dei vari documenti, l'OLAF, nella sua risposta alla domanda di conferma, non si è limitato a fare riferimento agli "allegati" ai quali il denunciante aveva chiesto l'accesso. Al contrario, l'OLAF ha fornito una descrizione più dettagliata di tali



documenti a pagina 3 della sua risposta alla domanda di conferma, dove, prima di esaminare le varie eccezioni, ha descritto il contenuto i) della relazione sulla missione congiunta del marzo 2007 e ii) dei vari allegati alle tre relazioni sulla missione congiunta (v. punto 13 supra).

43. L'OLAF si è basato su tre eccezioni per rifiutare l'accesso ai documenti. Il Mediatore analizzerà innanzitutto se l'OLAF possa invocare l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento.

Finalità delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001):

44. Il Mediatore osserva che, nella sua risposta alla domanda di conferma, l'OLAF ha dichiarato che il regolamento n. 1073/99 gli impone di trattare le informazioni ottenute nel corso delle indagini come riservate e soggette al segreto professionale e che le norme in materia di riservatezza e segreto professionale sono intese a tutelare gli obiettivi delle indagini e i diritti legittimi delle persone interessate. L'OLAF ha inoltre fatto riferimento all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 515/97.

45. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1073/99 stabilisce che "*le informazioni ottenute nel corso di indagini esterne, in qualsiasi forma, sono protette dalle disposizioni pertinenti*". Tra queste disposizioni pertinenti figura il regolamento (CE) n. 515/97, che fornisce la base giuridica per l'assistenza reciproca e la stretta cooperazione tra le autorità amministrative e doganali degli Stati membri (o dei paesi terzi) e la Commissione (e quindi l'OLAF). L'OLAF ha spiegato che i documenti richiesti dal denunciante contengono informazioni operative scambiate tra l'OLAF e le autorità doganali del Bangladesh e degli Stati membri e che, sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 515/97, tali informazioni erano protette dal segreto professionale. L'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 515/97 recita:

" 1. [...] tutte le informazioni trasmesse a norma del presente regolamento sono di natura riservata, *compresi i dati conservati nel CIS* [Sistema d'informazione doganale]. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni analoghe sia dal diritto nazionale degli Stati membri che le ricevono sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità comunitarie .

In particolare, le informazioni di cui al primo comma non possono essere trasmesse a persone diverse da quelle degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie che, per le loro funzioni, devono conoscerle o utilizzarle . *Esso non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che lo Stato membro, o la Commissione, che l'ha fornito o inserito nel SID non vi abbia espressamente acconsentito, alle condizioni stabilite da tale Stato membro o dalla Commissione e nella misura in cui tale comunicazione o uso non sia vietato dalle disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità destinataria.*

2. [...] le informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche sono trasmesse a norma del presente regolamento solo se strettamente necessarie per prevenire operazioni contrarie alla normativa doganale o agricola, indagare su tali operazioni o avviare procedimenti in merito .



3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'uso delle informazioni ottenute a norma del presente regolamento in azioni legali o procedimenti successivamente avviati per inosservanza della normativa doganale o agricola" (il corsivo è mio).

46. Il Mediatore osserva che, fino ad ora, la Corte di giustizia ha espressamente riconosciuto la possibilità di basarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti in tre circostanze specifiche, vale a dire le procedure di controllo degli aiuti di Stato [11], le procedure di controllo delle concentrazioni [12] e i procedimenti pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea [13]. Nella sentenza *LPN/Commissione* [14], la Corte ha riconosciuto che tali presunzioni generali dovrebbero applicarsi anche alla fase precontenziosa dei procedimenti per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Tuttavia, la Corte non ha ancora avuto l'opportunità di prendere posizione sulla questione se la possibilità di avvalersi di tali presunzioni generali debba applicarsi anche a un'indagine condotta dall'OLAF e ai successivi procedimenti nazionali basati sulle risultanze dell'OLAF, compresi i procedimenti avviati dalle autorità doganali degli Stati membri a seguito del ricevimento di informazioni da parte dell'OLAF.

47. Sebbene spetti alla Corte di giustizia dell'Unione europea decidere se la giurisprudenza *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau* possa essere estesa ai documenti di un fascicolo d'indagine dell'OLAF, il Mediatore ritiene che il regolamento n. 1073/99 e il regolamento n. 515/97 giustificano una presunzione generale secondo cui la divulgazione di documenti contenuti nel fascicolo di un'indagine dell'OLAF in corso, in linea di principio, pregiudicherebbe lo scopo di tale indagine in corso. Infatti, analogamente alle norme che limitano l'accesso ai fascicoli nelle procedure di controllo degli aiuti di Stato o delle concentrazioni, gli articoli summenzionati contengono norme rigorose che limitano l'accesso alle informazioni ottenute dall'OLAF e trasmesse agli Stati membri nell'ambito di un'indagine esterna.

48. La presunzione generale di cui sopra si applica mentre l'OLAF sta indagando su una questione.

49. Nel caso di specie, è evidente che l'indagine dell'OLAF è stata chiusa il 14 dicembre 2009. Pertanto, non può esistere alcuna presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti specifici richiesti pregiudicherebbe lo scopo dell'indagine chiusa dell'OLAF o delle future indagini dell'OLAF.

50. Tuttavia, quando ha chiuso l'indagine, l'OLAF ha trasmesso alle autorità doganali degli Stati membri tutte le sue conclusioni e le prove a loro sostegno, comprese le tre relazioni sulle missioni congiunte e gli allegati ai quali il denunciante ha chiesto l'accesso. Sulla base delle informazioni trasmesse dall'OLAF agli Stati membri, le autorità doganali degli Stati membri hanno avviato procedimenti per il recupero dei dazi doganali. Come indicato dall'OLAF nella sua risposta del 13 gennaio 2012 alla domanda di conferma e nel suo parere del 7 febbraio 2012, all'epoca erano *in corso* diverse procedure di recupero a livello nazionale. Inoltre, i relativi procedimenti di ricorso erano anche dinanzi ai giudici nazionali.



51. Come già indicato in precedenza, tutti i documenti ai quali il denunciante ha chiesto l'accesso costituiscono una categoria di documenti della stessa natura, vale a dire relazioni di missione (congiunte) contenenti i risultati di un'indagine dell'OLAF sull'importazione fraudolenta di prodotti tessili dal Bangladesh nell'UE, compresi i documenti giustificativi (allegati). Tali documenti rientrano chiaramente nell'attività di "indagine", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Inoltre, dal punto di vista del procedimento nazionale di recupero, tutti questi documenti costituiscono elementi di prova nell'ambito di tale procedimento. A tale riguardo, il Mediatore sottolinea che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/99 stabilisce esplicitamente che le relazioni elaborate dall'OLAF a seguito di un'indagine (vale a dire, specificando i fatti accertati, l'eventuale perdita finanziaria e i risultati dell'indagine) " costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro *in cui il loro utilizzo si rivela necessario, allo stesso modo e alle stesse condizioni delle relazioni amministrative elaborate dagli ispettori amministrativi nazionali* ". Sulla base di quanto precede, il Mediatore conclude che, nel caso di specie, dato che diverse serie di procedimenti nazionali di recupero erano ancora in corso, l'OLAF poteva basarsi sulla presunzione che la divulgazione dei documenti contenuti nelle relazioni sulle missioni congiunte dell'OLAF avrebbe compromesso lo scopo di tali procedimenti nazionali di recupero in corso. In tale contesto, l'OLAF ha correttamente sottolineato che la divulgazione dei documenti potrebbe compromettere l'uso efficace delle prove nel procedimento di recupero dei dazi doganali in corso. Nella sentenza *Franchet e Byk* , anch'essa richiamata dall'OLAF, il Tribunale ha dichiarato che la concessione di un accesso, anche parziale, ai documenti inviati alle autorità nazionali che dimostravano, a suo avviso, irregolarità diverse poteva compromettere l'uso efficace di tale materiale da parte delle autorità nazionali, dato che le persone implicate nelle presunte irregolarità potevano agire in modo da impedire lo svolgimento efficiente delle varie procedure o indagini [15] . Nel caso di specie, che riguarda, a livello nazionale, il recupero dei dazi doganali, è ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico che la divulgazione di informazioni contenute nelle relazioni di missione congiunte e negli allegati dell'OLAF possa compromettere l'uso effettivo di tali elementi di prova.

52. Il Mediatore osserva che l'OLAF ha chiesto alle autorità nazionali, nel quadro del suo monitoraggio finanziario, di tenerlo informato sull'esito del procedimento di recupero. Ciò è chiaramente dimostrato dalla banca dati OWNRES dell'OLAF, che conteneva una panoramica dei procedimenti in corso o chiusi nei 18 Stati membri. È anche sulla base delle informazioni ottenute dalle autorità nazionali che l'OLAF ha potuto, nella sua risposta alla domanda di conferma, affermare che diverse serie di procedimenti di recupero in determinati Stati membri erano ancora in corso.

53. Secondo la giurisprudenza, la presunzione generale di cui sopra è confutabile. Spetta quindi al denunciante dimostrare che un determinato documento al quale ha chiesto l'accesso non rientra in tale presunzione o che esiste un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione del documento [16] . È ovviamente difficile per una persona che presenta una domanda di accesso confutare tale presunzione generale per quanto riguarda un determinato documento se tale persona non ha accesso a tale documento. Tuttavia, il Mediatore ha la possibilità di farlo *d'ufficio*. Nel caso di specie, il Mediatore ha esaminato tutti i documenti ai quali il denunciante ha chiesto l'accesso ed è giunto alla conclusione che non esiste alcun



documento il cui rilascio non pregiudicherebbe il procedimento nazionale di recupero, poiché è ragionevolmente prevedibile, e non puramente ipotetico, che ogni singolo documento costituisca una prova pertinente nel procedimento di recupero. A questo proposito va ricordato che l'OLAF ha inviato alle autorità doganali nazionali l'intera relazione della missione congiunta (ossia tutti gli allegati contenenti gli elementi di prova) affinché queste ultime potessero avviare il procedimento di recupero.

54. Il Mediatore ritiene inoltre che, poiché tutti i documenti rientrano interamente nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001, l'OLAF abbia correttamente concluso che *non è stato possibile concedere un accesso parziale*.

55. L'OLAF ha inoltre correttamente concluso che *non vi era alcun interesse pubblico prevalente* alla divulgazione. Il Mediatore osserva, a tale riguardo, che il denunciante stesso non ha fatto riferimento a un interesse pubblico prevalente. L'OLAF ha esaminato *d'ufficio l'esistenza di* un siffatto interesse pubblico prevalente e ha correttamente concluso che non vi erano elementi atti a dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti rifiutati. Dopo aver esaminato i documenti, il Mediatore è convinto che la divulgazione dei documenti non gioverebbe a nessun interesse pubblico.

56. A fini di completezza, il Mediatore rileva dall'ispezione che la maggior parte degli allegati alle relazioni sulle missioni congiunte erano *documenti di terzi* provenienti dalle autorità del Bangladesh, per i quali l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 1049/2001 prevede che l'istituzione consulti il terzo al fine di valutare se sia applicabile un'eccezione di cui al paragrafo 1 o 2, a meno che non sia chiaro che i documenti non devono essere divulgati. Nel caso di specie, sulla base delle constatazioni di cui sopra, il Mediatore ritiene che l'OLAF abbia correttamente ritenuto che fosse chiaro che la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe pregiudicato lo scopo dell'indagine da parte delle autorità doganali nazionali e che, pertanto, non fosse necessaria alcuna consultazione delle autorità del Bangladesh.

57. Considerando la conclusione del Mediatore secondo cui l'OLAF ha correttamente concluso che tutti i documenti ai quali è stato chiesto l'accesso rientravano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento, non è necessario che il Mediatore analizzi le due ulteriori eccezioni invocate dall'OLAF.

58. Il Mediatore conclude che la presente decisione riguarda la situazione giuridica - compresi i procedimenti nazionali di recupero in corso - al momento della risposta dell'OLAF alla domanda di conferma (vale a dire il 13 gennaio 2012). Non è escluso che tutte queste procedure di recupero siano state nel frattempo concluse. Il Mediatore sottolinea pertanto che nulla impedisce al denunciante di presentare una nuova richiesta di accesso all'OLAF, che dovrebbe quindi prendere in considerazione gli ultimi sviluppi giuridici del caso, in particolare se i procedimenti a livello nazionale sono ancora in corso.

B. Conclusione



Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte dell'OLAF.

Il denunciante e l'OLAF saranno informati della presente decisione.

Emily O'Reilly (attrice)

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

[1] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

[2] Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU 1999, L 136, pag. 1). Il 1o ottobre 2013 tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

[3] Cause riunite T-391/03 e T-70/04, *Franchet e Byk*, Racc. 2006, pag. II-2023, punti 121-123.

[4] Causa T-50/00, *Dalmine Spa/Commissione*, Racc. 2004, pag. II-2395, punto 83.

[5] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU 1997, L 82, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003 (GU 2003, L 122, pag. 36), e dal regolamento (CE) n. 766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (GU 2008, L 218, pag. 48).

[6] Nell'ambito delle dogane comunitarie (articoli 235 e seguenti), gli importatori presso i quali vengono riscossi dazi doganali possono, in determinate circostanze, chiedere il rimborso o lo sgravio (vale a dire una rinuncia al recupero). Si tratta *delle cosiddette "procedure REM/REC"* [regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1). La versione consolidata è disponibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:IT:PDF>
[Link].



[7] Il Tribunale ha dichiarato che "nel caso di atti o decisioni adottati nell'ambito di un procedimento che si articola in più fasi, in particolare quando costituiscono il culmine di un procedimento interno, un atto è, in linea di principio, impugnabile solo se si tratta di un atto che stabilisce definitivamente la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, e non di un atto provvisorio destinato a spianare la strada alla decisione finale", cfr. cause riunite T-391/03 e T-70/04, *Franchet e Byk/Commissione* [ECR] 2006 II-2023, punto 46.

[8] Vi è stata infatti un'indagine generale dell'OLAF sull'importazione fraudolenta di prodotti tessili dal Bangladesh, suddivisa in tre fasi: la fase 1 si è concentrata sui certificati di origine, modulo A, falsi e non validi, presentati per l'importazione nel Regno Unito e in Danimarca; la fase 2 si è concentrata sui falsi certificati di origine, modulo A (che non sono mai stati rilasciati dall'EPB); e la fase 3 si è concentrata sui certificati di origine autentici, ma non corretti, modulo A, rilasciati sulla base di informazioni false e fuorvianti.

[9] Causa T-403/05, *MyTravel Group plc/Commissione*, Racc. 2008, pag. II-2027, punto 98.

[10] Cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, *Svezia e Turco/Consiglio*, Racc. 2008, pag. I-4723, punto 50; Causa C-139/07 P, *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH*, Racc. 2010, pag. I-5885, punto 54.

[11] V. sentenza *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau*, citata.

[12] Cfr. causa C-404/10 P, *Commissione/Éditions Odile Jacob*, sentenza del 28 giugno 2012, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 116; Causa C-477/10 P, *Commissione/Agrofert Holding*, sentenza del 28 giugno 2012, non ancora pubblicata nella Raccolta.

[13] Cfr. cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, *Svezia e Oth ers/API e Commissione*, Racc. 2010, pag. I-8533.

[14] Cause riunite C-514/11 P e C-605/11 P *LPN e Finlandia/Commissione*, sentenza del 14 novembre 2013, non ancora pubblicata nella Raccolta.

[15] Cause riunite T-391/03 e T-70/04, *Franchet e Byk*, citata, punti 121-122.

[16] V. sentenza *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau*, cit., punto 62; Causa C-477/10 P, *Commissione/Agrofert Holding*, citata, punto 68.